

Giudizio Abbreviato

Giudizio abbreviato ed incompetenza per territorio: alle radici di un dogma fonte di un fraintendimento sistematico

Giuseppe Tabasco

La decisione

Richiesta giudizio abbreviato – Incompetenza territoriale – Eccezione – Condizione (C.p.p., artt. 21)

L'incompetenza territoriale è proponibile in limine al giudizio abbreviato che non sia stato preceduto dalla udienza preliminare, mentre per il giudizio abbreviato preceduto dalla udienza preliminare -giudizio abbreviato c.d. tipico-tale eccezione è proponibile, sempre in limine, solo se essa sia stata già proposta (e rigettata) in sede di udienza preliminare.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 13 luglio 2012 (c.c. 29 marzo 2012) - LUPO, *Presidente* - SIOTTO, *Relatore* - FEDELE, *P.M.* (conf.).- Forcelli, ricorrente.

Il commento

1. Giudizio abbreviato e deducibilità dell'incompetenza territoriale

Come è noto, la deducibilità dell'incompetenza per territorio nell'ambito del giudizio abbreviato è stata oggetto di una lunga e *vexata quaestio*.

Sul punto la dottrina, fin dall'emanazione del codice di rito penale vigente, non aveva dubitato che l'incompetenza per territorio potesse essere rilevata o dedotta anche nel caso in cui nell'udienza preliminare si fosse innestato il giudizio abbreviato, individuando il limite preclusivo dell'eccezione nella deliberazione del giudice, ex art. 442, co. 1, c.p.p.¹.

Entrato in vigore il codice di rito, la giurisprudenza di merito non aderì, tuttavia, a questa tesi e ritenne inammissibile *tout court* l'eccezione di incompetenza territoriale nell'ambito del giudizio abbreviato².

Inizialmente la Corte di cassazione respinse siffatto orientamento, che si fondava sulla considerazione che la scelta del rito abbreviato presupponesse una,

¹ MACCHIA, *Sub art. 21*, in *Comm. nuovo C.p.p.* a cura di Amodio, Dominioni, I, Milano, 1989, 126.

² Cfr. Trib. Genova, 24 gennaio 1990, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1990, 145.

sia pur implicita, accettazione della competenza territoriale, e riconobbe, al contrario, la possibilità di eccepire l'incompetenza per territorio in seno al rito abbreviato, sostenendo che la richiesta dell'imputato di definire il processo in sede di udienza preliminare con tale rito alternativo non equivallesse, di per sé sola, ad accettazione della competenza territoriale del giudice³.

In una seconda fase la Corte regolatrice, peraltro, mutò posizione e, sull'assunto che la scelta del rito abbreviato implicasse non solo la rinuncia al dibattimento, ma anche la rinuncia al potere di sollevare questioni sulla competenza del giudice, negò che nell'ambito di tale rito potesse essere eccepita l'incompetenza per territorio⁴.

Tornando successivamente sul problema interpretativo il Supremo Collegio cambiò nuovamente la sua giurisprudenza affermando la possibile deducibilità dell'eccezione e precisando, altresì, che vanno comunque fatte salve le preclusioni temporali previste dalla legge⁵.

Non mancarono in prosieguo, tuttavia, decisioni di senso contrario⁶, che hanno alimentato un persistente contrasto tra le singole Sezioni della Cassazione.

Nell'ambito di una prima prospettiva argomentativa si riteneva che l'eccezione di incompetenza non potesse essere dedotta nell'ambito del giudizio abbreviato per una serie concatenata di ragioni. Innanzitutto, perché, atteso che l'art. 21, co. 2, c.p.p. impone che l'eccezione di incompetenza per territorio debba essere sollevata prima della conclusione dell'udienza preliminare, la questione, proposta per la prima volta dopo l'introduzione del rito abbreviato, sarebbe apparsa inevitabilmente tardiva; mentre, se essa fosse stata rigettata nell'udienza preliminare e fosse stata reiterata nell'ambito del rito abbreviato, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, giacché inerente ad una questione già definita⁷. In secondo luogo, perché la scelta del giudizio abbreviato implica la conseguente rinuncia a far valere le invalidità non assolute e le inutilizzabilità cosiddette non patologiche⁸, non solo degli atti a contenuto probatorio, ma anche degli atti processuali propulsivi ed introduttivi

³ Cass., Sez. I, 10 giugno 2004, La Perna, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 724; Id., Sez. IV, 9 aprile 1999, Generali, in *Cass. pen.*, 2000, 3067; Id., Sez. VI, 20 novembre 1997, Angeli, in *Giust. pen.*, 1999, III, 356; Id., Sez. VI, 28 giugno 1991, D'Andrea, in *Cass. pen.*, 1993, 1160.

⁴ Cass., Sez. VI, 18 settembre 2003, Ninivaggi, in *Cass. pen.*, 2005, 1284.

⁵ Cass., Sez. II, 5 ottobre 2011, Ciancimino, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 39; Id., Sez. I, 5 luglio 2011, Bega, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 1339.

⁶ Cfr. Cass., Sez. V, 10 dicembre 2010, Bellacanzone, in *Mass. Uff.*, n. 249833; Id., Sez. VI, 17 ottobre 2006, Cimino ed altro, *ivi*, n. 235600; Id., Sez. VI, 5 ottobre 2006, Acampora, *ivi*, n. 234392.

⁷ Cass., Sez. VI, 18 settembre 2003, Ninivaggi, cit., 1284.

⁸ Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Tammaro, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 938.

del rito ivi comprese le eccezioni di incompetenza per territorio, che rientrano nel potere dispositivo degli interessati⁹. Discende logicamente da questa impostazione che l'eccezione di incompetenza per territorio non può essere più ammessa, in ogni caso, se presentata dopo la richiesta del rito abbreviato, anche quando essa sia stata già sollevata e precedentemente rigettata nel corso dell'udienza preliminare¹⁰. Inoltre, considerato che l'imputato ha accettato di essere giudicato con un rito in cui manca la esplicita previsione legislativa di un segmento processuale dedicato alla trattazione ed alla risoluzione delle questioni preliminari, non può non scaturirne la coerente conclusione che egli abbia implicitamente rinunciato per *facta concludentia* a far valere le nullità non assolute verificatesi nelle fasi anteriori, ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. a) c.p.p.¹¹. Nel caso in cui, poi, il giudizio abbreviato fosse stato richiesto dall'imputato dopo la citazione a giudizio immediato, la deduzione della incompetenza per territorio si porrebbe in contrasto con la *ratio essendi* stessa che connota il rito immediato, ossia con la speditezza del processo, che potrebbe non prevalere anche sulla esatta individuazione del giudice territorialmente competente; eccezione alla quale l'imputato avrebbe implicitamente rinunciato con la domanda di trasformazione del procedimento speciale¹². Nessun contrasto sarebbe ravvisabile con l'art. 25 Cost. sia in considerazione della consensualità posta a fondamento della scelta del rito, nonché della natura disponibile della questione di competenza territoriale, che conferisce piena legittimità, ai sensi dell'art. 111, co. 5, Cost., alla rinuncia dell'imputato ad altre garanzie costituzionali¹³; sia nel solco del rilievo che è proprio la stessa legge processuale ad individuare e precostituire, in tal caso, il giudice naturale nell'organo giurisdizionale a cui l'imputato ha chiesto di celebrare il rito abbreviato¹⁴.

⁹ Cass., Sez. Un., 26 settembre 2006, Cieslinsky, in *Mass. Uff.*, n. 234835, secondo cui l'omessa traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in una lingua nota all'indagato, che non comprende la lingua italiana, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p.; conforme Cass., Sez. Un., 24 settembre 2003; Zalagaitis, e altri, in *Mass. Uff.*, n. 226717.

¹⁰ Così Cass., Sez. VI, 9 maggio 2009, Balmane e altri, in *Mass. Uff.*, n. 243850; Id., Sez. IV, 22 gennaio 2009, Greco ed altro, *ivi*, n. 242493; Id., Sez. VI, 17 ottobre 2006, Cimino ed altro, cit.; Id., Sez. VI, 5 ottobre 2006, Acampora, cit.

¹¹ Così ancora Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2006, Acampora, cit.; Id., Sez. VI, 17 ottobre 2006, Cimino ed altro, cit.

¹² Cass., Sez. II, 5 febbraio 2008, Rotterdam, inedita.

¹³ Così, Cass., Sez. VI, 26 maggio 2010, Eddahani, inedita.

¹⁴ Cass., Sez. V, 10 dicembre 2010, Bellacanzone, cit.

Alla luce di un diverso indirizzo giurisprudenziale, l'eccezione di incompetenza territoriale sarebbe, invece, certamente deducibile nell'ambito del giudizio abbreviato, vuoi perché la ricordata tesi secondo la quale la richiesta del rito abbreviato comporta una implicita rinuncia a far valere l'eccezione di incompetenza territoriale non ha alcun ancoraggio normativo; vuoi perché non concedere all'imputato di chiedere il rispetto di diritti costituzionalmente garantiti, quali quelli previsti dall'art. 25, co. 1, della nostra Carta fondamentale¹⁵ a tutela della regolarità processuale di svolgimento del rito è questione del tutto diversa, sottratta alla libera disponibilità delle parti; vuoi, infine, perché la circostanza che nel giudizio abbreviato manchi una fase processuale dedicata alla soluzione delle questioni preliminari è argomento inconferente, atteso che in un rito alternativo agile come quello a prova contratta non è necessario fissare rigide scansioni procedurali implicanti limiti preclusivi¹⁶.

Peraltro, prima dell'intervento delle Sezioni Unite, la Corte di cassazione è tornata ancora una volta sul tema dei modi e dei tempi dell'eccezione di incompetenza territoriale nel giudizio abbreviato, confermando ulteriormente la sua possibile deducibilità.

Nessun dato normativo, testuale o sistematico, - scrivono i Supremi Giudici - consente di affermare che l'imputato, chiamato in udienza preliminare davanti ad un giudice incompetente, anche solo per territorio, debba essere costretto a scegliere tra la facoltà di fare ricorso a riti alternativi e quella di chiedere di essere giudicato dal giudice naturalmente competente. La richiesta di giudizio abbreviato non può considerarsi, perciò, una rinuncia tacita a far valere le eccezioni relative alla competenza per territorio nel caso in cui l'imputato, sia prima che dopo la proposizione della richiesta del rito alternativo, abbia formalizzato la domanda di declaratoria di incompetenza per territorio del giudice procedente¹⁷.

Ove, poi, il giudizio abbreviato atipico si innesti, ai sensi dell'art. 458 c.p.p., nella fase immediatamente successiva alla notifica del decreto - emesso *inaudita altera parte* - di giudizio immediato, la mancanza dell'udienza preliminare legittima ancora - secondo la Corte regolatrice - la deduzione dell'incompetenza territoriale, di guisa che il giudice che procede deve affron-

¹⁵ Cass., Sez. I, 10 giugno 2004, La Perna, cit.

¹⁶ Cass., Sez. I, 5 luglio 2011, Bega, cit.

¹⁷ Cass., Sez. III, 23 aprile 2012, P.A., in *Dir. pen. proc.*, 2012, 818; conforme Cass., Sez. II, 5 ottobre 2011, C.M. ed altro, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 39.

tare e decidere tale questione preliminare, non potendola definire incompatibile con la trasformazione del giudizio immediato in giudizio abbreviato¹⁸.

La cangiante fluidità delle posizioni giurisprudenziali sin qui sinteticamente ricordata trae origine dalla laconicità della disciplina normativa fonte di una pluralità di problemi ermeneutici.

L'art. 21 c.p.p., co. 2 e 3, stabilisce che l'incompetenza per territorio e quella derivante da connessione devono essere rilevate o eccepite, «a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, co. 1» e che «entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare».

Appare evidente che la norma, parametrata sul giudizio ordinario, incontri difficoltà ad essere applicata nell'ambito del giudizio abbreviato, soprattutto quando quest'ultimo si innesti nella fase immediatamente successiva alla notifica del decreto di giudizio immediato¹⁹.

Ebbene, nell'ipotesi di richiesta di rito abbreviato tipico l'applicazione della disposizione appare agevole.

Infatti, nell'udienza preliminare l'eccezione di incompetenza territoriale va dedotta prima della sua conclusione; mentre qualora sia proposta in dibattimento, a seguito di citazione diretta in giudizio, il termine ultimo per la sua deducibilità è fissato dal co. 1 dell'art. 491 c.p.p. in sede di trattazione delle questioni preliminari ossia «subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti».

Se, viceversa la richiesta di rito abbreviato atipico si innesti su un procedimento speciale, già in corso, ed in particolare nel quadro del decreto di giudizio immediato o del decreto di condanna, l'applicabilità della norma appare più problematica, sia perché manca l'udienza preliminare, sia perché non è espressamente contemplata una fase *ad hoc* per la trattazione delle questioni preliminari.

Ed è proprio questo l'interrogativo sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, ossia «se nel giudizio abbreviato, non preceduto da udienza preliminare, sia proponibile l'eccezione di incompetenza per territorio».

¹⁸ Cass., Sez. I, 12 aprile 2012, R.H.A.A., in *Dir. pen. proc.*, 2012, 819.

¹⁹ Nello stesso senso cfr. BRICCHETTI, *L' "incidente" va rilevato a pena di decadenza prima della conclusione dell'udienza preliminare*, in *Guida dir.*, 2012, 32, 89.

2. Le soluzioni argomentative della *quaestio iuris* elaborate dalle Sezioni Unite e le loro ricadute dommatiche

Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto creatosi nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che l'eccezione di incompetenza per territorio sia proponibile anche in questa ipotesi di giudizio abbreviato. Nel tracciare, al riguardo, un compiuto orizzonte sistematico hanno precisato, così, che qualora il rito alternativo venga richiesto nell'udienza preliminare, l'incompetenza territoriale può essere eccepita soltanto se sia stata già proposta e rigettata nell'udienza preliminare; mentre, nel caso in cui il giudizio abbreviato si innesti su un procedimento speciale, quale il giudizio immediato o il procedimento per decreto, l'eccezione può essere sollevata per la prima volta *in limine* al giudizio speciale.

Le conclusioni cui è pervenuto il Supremo Collegio nella sua più autorevole composizione poggiano su ragionamenti giustificativi, che meritano di essere condivisi.

In relazione alla richiesta di giudizio abbreviato successiva al decreto di giudizio immediato, appare evidente che la mancanza dell'udienza preliminare – sede naturale in cui può essere sollevata l'eccezione di incompetenza territoriale – implica che è proprio in questo momento procedimentale, ossia nella fase riservata alla verifica della costituzione delle parti, che viene consentito all'imputato, per la prima volta, lo svolgimento delle sue difese, di guisa che egli è certamente legittimato a sollevare l'eccezione in parola. La deduzione logico-giuridica della Corte appare, al riguardo, impeccabile e pienamente congruente sul piano della coerenza discorsiva, giacché la rinuncia a garanzie costituzionalmente inviolabili non può essere postulata quale corollario implicito desumibile dalla semplice opzione formulata per un rito alternativo al dibattimento ispirato ad esigenze di economia processuale.

In merito all'eccezione di incompetenza territoriale nell'ambito del rito abbreviato che si innesta nell'udienza preliminare vanno, poi, svolte ed aggiunte ulteriori considerazioni.

In primo luogo, le Sezioni Unite ribadiscono che nel giudizio abbreviato non hanno rilevanza né le nullità relative, né l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coesistente ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte *secundum legem*, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 dello stesso codice, né le ipotesi di inutilizzabilità «relativa» stabilite dalla legge

in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale²⁰. Va, invece, attribuita piena rilevanza - continua la Corte regolatrice - alla categoria dell'inutilizzabilità cosiddetta «patologica», a quella inerente, cioè, agli atti probatori assunti *contra legem*, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto e generalizzato non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, dalle indagini preliminari all'udienza preliminare, dalle procedure incidentali cautelari a quelle negoziali di merito²¹. A tale distinguo si è pienamente adeguata la giurisprudenza di legittimità, proclamando che la scelta del

²⁰ Sul concetto di inutilizzabilità cfr., per tutti, AMODIO, *Fascicolo processuale e utilizzabilità degli atti*, in *Lezioni sul nuovo processo penale*, Milano, 1990, 172, al quale si deve la prima formulazione della distinzione fra inutilizzabilità patologica ed inutilizzabilità fisiologica; CONTI, *Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale*, Padova, 2007, 40 ss., secondo la quale l'inutilizzabilità patologica è stata introdotta nel vigente codice di rito penale con il precipuo scopo di effettuare una scelta netta in relazione all'estromissione dal procedimento delle prove viziati; GRIFANTINI, *Inutilizzabilità*, in *Digesto Pen.*, VII, Torino, 1993, 250, per il quale gli atti probatori acquisiti in violazione dei diritti fondamentali sono vietati, e tale violazione dei divieti probatori stabiliti dalla Carta costituzionale è riconducibile alla disciplina dell'art. 191 c.p.p., che ne sancisce la inutilizzabilità; GALANTINI, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, Padova, 1992, 139 ss., che auspica il ricorso ad un criterio di stampo sostanzialistico, ossia «fondato sulla ricerca dell'interesse tutelato dalle regole in tema di prova» per interpretare l'espressione «divieti stabiliti dalla legge» contenuta nell'art. 191 c.p.p.; NOBILI, *Il nuovo "diritto delle prove" ed un rinnovato concetto di prova*, in *Legisl. pen.*, 1989, 397, a parere del quale la scelta effettuata dal codice di procedura penale vigente è stata quella di accogliere il principio del "relativismo probatorio", espressione con la quale viene individuato il fenomeno in base al quale un elemento di prova può valere soltanto per una fase processuale e non per un'altra, oppure nei confronti di una determinata parte e non di un'altra; PIERRO, *Una nuova specie d'invalidità: l'inutilizzabilità degli atti processuali penali*, Napoli, 1992, 265; ID., *Inutilizzabilità, degli atti (proc. pen.)*, in *Dizionario di diritto pubblico* diretto da Cassese, IV, Milano, 2006, 3242 e 3252 ss., che definisce l'inutilizzabilità quale paradigma deontico di qualificazione normativa afferente ad atti processuali penali di rilevanza probatoria e ravvisa in essa un giudizio di riprovazione per la illegalità costituzionale della prova; SCELLA, *Prove penali e inutilizzabilità. Uno studio introduttivo*, Torino, 2000, 159-160, il quale, sulla scia della nota tesi di CORDERO, *Tre studi sulle prove penali*, Milano, 1961, 73, - secondo il quale esiste un divieto probatorio laddove la legge vieta nell'an l'ingresso di una prova nel procedimento e, dunque, l'autorità inquirente o giudicante è carente di «potere istruttorio» - afferma che «nella sua dimensione tipica, l'inutilizzabilità è destinata a scattare solo qualora venga materialmente acquisita una prova della quale il giudice avrebbe dovuto rifiutare l'ammissione».

²¹ Più precisamente la richiesta di giudizio abbreviato non può essere intesa anche come rinuncia ad eccepire e far rilevare l'esistenza di atti viziati da nullità assoluta o da "patologica" inutilizzabilità ai fini della prova. Così la nota Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Tammaro, cit. Negli stessi termini, all'entrata in vigore delle legge 16 dicembre 1999, n. 479, si esprimeva SPANGHER, *I procedimenti speciali tra razionalizzazione e modifiche di sistema*, in *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*, Milano, 2000, 173. Sul punto ZACCHE', *Il giudizio abbreviato*, in *Trattato di procedura penale* diretto da Ubertis, Voena, XXXV.2, Milano, 2004, osserva che se si ammettesse «che l'art. 191 c.p.p. opera in tutto l'arco del procedimento e che il consenso prestato alla trasformazione degli atti di indagine in risultanze pienamente efficaci per la decisione non è riconducibile ad alcuna forma di sanatoria o d'acquiescenza, la soluzione sarebbe inevitabile: dovrebbe riconoscersi che altro è la domanda a essere giudicato sul materiale probatorio racchiuso nel dossier dell'inchiesta, altro è anche l'accettazione degli atti viziati».

rito abbreviato comporta la implicita rinuncia a far valere le nullità a regime intermedio, le nullità che affliggono gli atti propulsivi e introduttivi del rito, nonché l'eccezione di incompetenza territoriale. È evidente che in tal modo alla richiesta di giudizio abbreviato è stata attribuita un'efficacia sanante rispetto alle nullità diverse da quelle assolute ed alle ipotesi di inutilizzabilità cosiddette "patologiche"²².

Che la richiesta di giudizio abbreviato implichi non solo la rinuncia a far valere in tale rito le nullità a regime intermedio e quelle relative, nonché le inutilizzabilità diverse da quelle cosiddette patologiche, ma anche la preclusione di eccepire nuovamente l'incompetenza territoriale, già proposta precedentemente nell'udienza preliminare e disattesa, è giustamente negato dal discorso argomentativo intessuto dalla sentenza del 13 luglio 2012, che, ricordando l'insegnamento della Corte costituzionale, ribadisce che: «i requisiti costituzionali dei soggetti giudicanti, prima ancora che una pretesa di parte costituiscono esigenze obiettive e irrinunciabili dell'ordinamento»²³.

Se il giudice naturale va ritenuto quello che l'ordinamento considera il più idoneo ad accertare il fatto di reato nel rispetto della legge e dei diritti dell'imputato e se la celebrazione del rito nel *locus commissi delicti* risponde a ragioni di indubbio rilievo, fra le quali l'esigenza di assicurare un effettivo controllo sociale; quella di rendere più agevole e rapida la raccolta delle prove; quella di ridurre i disagi per le parti e per i testi nella prospettiva generale e fondante di riaffermare il diritto e la giustizia proprio nel luogo in cui sono stati violati²⁴ è indubbio che vi sia un interesse costituzionalmente tutelato a che il processo si svolga in una determinata sede davanti al "suo" pubblico.

La richiesta di giudizio abbreviato non può comportare allora – continuano le Sezioni Unite – la rinuncia alla legalità processuale ed in particolare alle garanzie costituzionali di un organo giurisdizionale indipendente, ossia al diritto di essere giudicato anche in un procedimento speciale dal giudice naturale precostituito per legge²⁵.

²² Nega tale efficacia SCILLA, *Prove penali ed inutilizzabilità*, cit., 195, il quale osserva che in caso di richiesta di rito abbreviato il giudice non può esimersi dal dichiarare l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge. Negli stessi termini LAVARINI, *Atti illegittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 455; NOBILI, *Diritti per la fase che "non conta e non pesa"*, in *Id.*, *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1998, 48.

²³ Cfr. Corte cost., 20 maggio 1996, n. 155, in *Giust. pen.*, 1996, II, 262.

²⁴ Così Cass., Sez. Un., 16 luglio 2009, Orlandelli, in *Cass. pen.*, 2010, 2121.

²⁵ Secondo GAITO, *Introduzione allo studio del diritto processuale penale*, in *Procedura penale*, Torino, 2012, 15, «la ratio del principio di precostituzione del giudice ed il valore da esso garantito è da individuarsi nella tutela della imparzialità del giudice».

Qualora l'imputato, chiamato in udienza preliminare davanti ad un giudice incompetente per territorio, fosse costretto a scegliere tra la facoltà di optare per un rito alternativo e quella di chiedere di essere giudicato dal suo giudice naturale, sarebbe obbligato a sacrificare senza alcuna ragionevolezza, l'una o l'altra delle possibilità a lui offerte dall'ordinamento processuale, pur essendo entrambe dotate di copertura costituzionale.

Quanto ai tempi della deducibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale, la Corte regolatrice ha affermato che nel giudizio abbreviato preceduto dalla udienza preliminare essa è proponibile, sempre *in limine*, solo se e nella misura in cui essa sia stata già proposta (e rigettata) in sede di udienza preliminare. V'è allora da chiedersi che cosa debba intendersi con la locuzione prima della conclusione dell'udienza preliminare²⁶, termine oltre il quale ai sensi dell'art. 21 c.p.p. non può più essere rilevata od eccepita l'incompetenza per territorio.

Ebbene, se si sofferma l'attenzione sulle scadenze processuali viene in rilievo che ai sensi dell'art. 424 c.p.p. «subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione [...]».

Ne consegue che l'eccezione, a pena di decadenza, va proposta prima che venga dichiarata chiusa la discussione, di guisa che il giudice dovrà pronunciarsi entro tale termine sull'eccezione di incompetenza territoriale affinché l'imputato possa optare o meno per il rito abbreviato²⁷.

La ricostruzione ermeneutica, elaborata dalle Sezioni Unite, richiama, infine, in un denso passaggio argomentativo, quella che appare la base fondante dell'intero contesto giustificativo della decisione, ma che il Supremo Collegio non ha forse il coraggio di condurre alle sue logiche conseguenze ed alle connesse e più ampie ricadute sistematiche. Nel disattendere la tesi prospettata dall'indirizzo giurisprudenziale non condiviso, in virtù della quale la richiesta di giudizio abbreviato comporterebbe la rinuncia per *facta concludentia* alla contestazione di eccezioni rientranti nell'ambito del potere dispositivo dell'imputato, che con la sua scelta sanerebbe il vizio di incompetenza territo-

²⁶ In dottrina - come è noto - non vi è concordia sulla individuazione degli atti di chiusura dell'udienza preliminare. Secondo alcuni il momento conclusivo è quello in cui il giudice, dichiarata chiusa la discussione, procede alla deliberazione ex art. 424, c.p.p., dandone immediata lettura (MACCHIA, *Sub art. 21*, cit.). Per altri, invece, l'atto di chiusura può essere individuato sia nella lettura in udienza - e non nella deliberazione - della sentenza di non luogo a procedere o del decreto che dispone il giudizio, sia nella dichiarazione di chiusura della discussione (PIGNATELLI, *Sub art. 21*, in *Comm. C.p.p.*, Chiavario, I, Torino, 1989, 142).

²⁷ È di tale avviso anche BRICCHETTI, *L' "incidente va rilevato a pena di decadenza prima della conclusione dell'udienza preliminare*, cit., 90.

riale, accettandone implicitamente gli effetti, la Corte ribadisce con forza che non vi può essere alcuna alternativa possibile tra la domanda di ripristino della legalità processuale ed il sacrificio di principi costituzionalmente inviolabili. In una lettura assiologicamente orientata di più vasto respiro, allora, sarebbe stato lecito attendersi il superamento del dogma interpretativo fissato dalla sentenza Tammaro²⁸, e la chiara e più generale conclusione che in ogni caso la specialità prescelta di un *modus procedendi* non ordinario non può prescindere dalla puntuale osservanza delle non rinunciabili regole processuali.

²⁸ Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Tammaro, cit.